

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "MAMMOTH"

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione denominata "Mammoth" (di seguito anche "Associazione"), in forma di associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS").
2. Fintanto che sussisteranno i requisiti di legge, e a decorrere dall'iscrizione al RUNTS, l'Associazione utilizza l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire o sopprimere sezioni e sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d, CTS);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lett. f, CTS);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c. 1, lett. i, CTS);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, c. 1, lett. l, CTS);
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, c. 1, lett. r, CTS);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, c. 1, lett. u, CTS);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, c. 1, lett. z, CTS);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, c. 1, lett. w, CTS);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, c. 1, lett. v, CTS).
2. L'Associazione persegue in particolare l'obiettivo di promuovere la partecipazione culturale, artistica e civica dei giovani e della comunità, con particolare attenzione al territorio salernitano e operando anche in ambito nazionale ed europeo, favorendo la creatività, la curiosità intellettuale e l'aggregazione sociale come strumenti di crescita personale e collettiva, anche attraverso l'uso consapevole delle tecnologie digitali.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione concretizzerà le proprie finalità attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere, organizzare e gestire eventi culturali, artistici e ricreativi quali rassegne, mostre, concerti, proiezioni, festival, presentazioni di libri, incontri e dibattiti;
- b) promuovere e diffondere la cultura mediante attività editoriali, podcast, contenuti multimediali e pubblicazioni, anche attraverso l'eventuale registrazione di una testata giornalistica senza scopo di lucro;
- c) organizzare uscite, trasferte e partecipazioni collettive a manifestazioni ed eventi culturali, anche in ambito nazionale e internazionale;
- d) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio, anche tramite la sua digitalizzazione e documentazione;
- e) istituire e gestire aule studio e spazi di studio condiviso, attività di supporto allo studio, doposcuola, tutoraggio e formazione extra-scolastica, con attenzione al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa;
- f) realizzare laboratori, corsi, workshop e percorsi formativi su temi culturali, artistici, civici e di alfabetizzazione e competenza digitale, sviluppando e mettendo a disposizione anche strumenti e piattaforme digitali;
- g) partecipare a bandi e avvisi pubblici per l'assegnazione, la riqualificazione e la gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli ad attività culturali, educative e sociali e mettendoli gratuitamente a disposizione della comunità;
- h) promuovere iniziative di accoglienza, inclusione e integrazione delle persone migranti, di beneficenza e di sostegno alle persone svantaggiate;
- i) organizzare incontri ed eventi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla pace e alla nonviolenza, e campagne di sensibilizzazione su diritti e pari opportunità, anche in collaborazione con scuole ed enti del territorio;
- j) collaborare con altri enti del Terzo settore, istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o contigue.

4. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'organo deputato alla loro individuazione è il Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può altresì svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, senza alcuna discriminazione e assicurando l'assenza di limiti nell'accesso alle attività e nella partecipazione alla vita associativa.

Art. 3 – Associati

1. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

3. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e intendano partecipare alle attività con la loro opera, le loro competenze e conoscenze. Possono aderire anche altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: partecipare alle assemblee con diritto di voto, ove iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi; essere informati

sulle attività dell'Associazione e parteciparvi; prendere visione dei libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Ammissione

1. La domanda di adesione è presentata per iscritto, anche in modalità telematica, al Consiglio Direttivo e contiene la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione e la comunica entro dieci giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni, chiedere che si pronunci l'Assemblea.

4. Possono aderire anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto, per i minori, è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte (o scioglimento, se ente), recesso o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere comunicando per iscritto la propria decisione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dalla comunicazione.

3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi statutari, o arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea, dopo essere stato sentito. La qualifica si perde anche per mancato pagamento della quota nei termini stabiliti.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. La durata degli organi sociali è di tre anni e i componenti sono rieleggibili.

3. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione sono nominati nei casi e al verificarsi delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e i componenti dell'Organo di controllo; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

3. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, fino a un massimo di tre deleghe.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene, anche via e-mail, almeno otto giorni prima. L'Assemblea può svolgersi anche con mezzi di comunicazione a distanza.

5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

2. È formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. La maggioranza dei componenti è scelta tra gli associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia riservato per legge o per statuto ad altri organi. In particolare: elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente; esegue le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; delibera sull'ammissione degli associati; determina annualmente la misura della quota associativa; stipula gli atti e i contratti inerenti l'attività associativa; cura la gestione dei beni mobili e immobili. Può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche da quote associative e contributi degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS. Il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse è documentato secondo le modalità di legge.

Art. 14 – Bilancio sociale

1. Al superamento delle soglie previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione pubblica e tiene aggiornati nel proprio sito gli emolumenti eventualmente attribuiti, e redige e deposita il bilancio sociale.

Art. 15 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene il libro degli associati, il registro dei volontari non occasionali, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e quello del Consiglio Direttivo, nonché i libri degli eventuali altri organi. Gli associati hanno diritto di esaminarli secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Volontari

1. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo; sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

3. L'Associazione iscrive i volontari non occasionali in apposito registro e li assicura contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

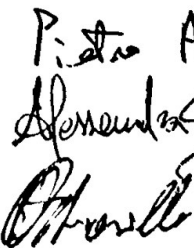
Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo l'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo Settore e le successive modifiche e integrazioni, il Codice civile e le altre norme vigenti in materia, in quanto compatibili.


Pietro Acone

Alessandra Santoro

Annachiara Palo
Rossetta Baccaro